SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 16 DICEMBRE 1976 [1]

Letizia Perinciolo
contro Consiglio delle Comunità europee

Causa 124-75

Massime

1. *Dipendenti — Inabilità al lavoro — Contestazione — Commissione d'invalidità — Richiesta di parere — Limitazione ai casi di congedo di malattia*
   (Statuto del personale, art. 59)

2. *Dipendenti — Ricorso — Atto amministrativo — Domanda d'annullamento — Vantaggio per il ricorrente — Mancanza — Mezzo — Carattere defatigatorio — Inammissibilità*
   (Statuto del personale, art. 91)

3. *Dipendenti — Invalidità — Commissione — Membro — Disaccordo — Decisione adottata a maggioranza*
   (Statuto del personale, art. 59)

4. *Dipendenti — Procedimento disciplinare — Audizione dell'interessato da parte dell'autorità che ha il potere di nomina — Difensore — Assistenza — Diritto — Insussistenza*
   (Statuto del personale, allegato IX, art. 4)

1. Il parere della commissione d'invalidità viene richiesto in caso di contestazioni relative unicamente ai congedi di malattia.
2. Il mezzo diretto ad ottenere che un atto amministrativo sia dichiarato illegittimo e che l'autorità che ha il potere di nomina sia obbligata a rinnovarlo ha carattere defatigatorio, ove il provvedimento richiesto non possa recar vantaggio al ricorrente, ed è quindi inammissibile.
3. Non si può ammettere che il membro di una commissione medica, designato da uno degli interessati, possa, col rifiuto di apporre la propria firma, bloccare il procedimento e rendere impossibile l'applicazione delle norme dello statuto.
4. Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare non ha il diritto di farsi assistere da un difensore di sua scelta in caso di audizione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina.

Nella causa 124-75,

LETIZIA PERINCIOLO, ex dipendente della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, residente in Etterbeek-Bruxelles, 11, rue Major Pétillon,

1 — Lingua processuale: il francese.

con gli avv. Thierry Vanderlinden e Patrick Van Damme, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. André Elvinger, 84, Grand Rue,

ricorrente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal suo consigliere giuridico Antonio Sacchettini, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Nicolaas Van den Houten, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz,

convenuto,

causa vertente principalmente sull'annullamento della decisione 16 ottobre 1972, con cui il convenuto ha aperto un procedimento disciplinare a carico della ricorrente, nonché della decisione 24 febbraio 1975 che stabilisce la destituzione della ricorrente,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori: A. M. Donner, presidente di sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, nonché le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La ricorrente, cittadina italiana, assunta in prova il 16 gennaio 1964 e nominata in ruolo col grado C 4 dal 16 luglio successivo, lavorava come dattilografa presso il centro dattilografico della sezione italiana fino al 1° gennaio 1966.

A seguito di un infortunio subito il 6 novembre 1965 mentre praticava l'equitazione, essa era colpita per un certo tempo da totale inabilità al lavoro e successivamente da inabilità parziale. Il 28 ottobre

1968, nell'ambito del regime statutario di assicurazione contro i rischi della vita privata, veniva accertata e riconosciuta un'invalidità permanente del 15 %. Secondo la ricorrente, numerosi medici da lei consultati la giudicavano inabile ai lavori pesanti e, in particolare, ai lavori di dattilografia, a causa dei postumi dell'infortunio.

Dal 1° gennaio 1966 al 12 luglio 1967, la ricorrente prestava servizio presso il centro dattilografico della sezione linguistica e il 13 luglio 1967 veniva trasferita all'ufficio «archivi» della DG V, ove espletava mansioni di dattilografa e di commesso.

Il 23 marzo 1969, essa era promossa al grado C 3 con effetto dal 1° ottobre 1968 ed assegnata ad un posto di stenodattilografa. Il 29 agosto 1970, la stessa chiedeva di essere trasferita ad un altro ufficio giacché, a suo dire, nell'ufficio «archivi» le venivano affidati in misura sempre crescente lavori di dattilografia incompatibili con il suo stato di salute.

Dal gennaio 1971 al gennaio 1972, essa lavorava presso l'ufficio contabilità. Successivamente, l'amministrazione la sottoponeva a visita medica, effettuata dal medico di fiducia dell'istituzione il quale, dopo aver interpellato uno specialista giurato, concludeva che la ricorrente era idonea a svolgere le mansioni di dattilografa.

Con decisione 24 maggio 1972, il direttore dell'amministrazione poneva nuovamente la ricorrente a disposizione del centro dattilografico in qualità di segretaria stenodattilografa. L'interessata protestava immediatamente, con lettera di pari data, contro tale decisione, ma il suddetto direttore la confermava con provvedimento 2 giugno 1972. La ricorrente si rifiutava di prendere servizio nel nuovo posto e continuava a presentarsi nell'ufficio dove aveva fino ad allora lavorato; l'autorità che ha il potere di nomina considerava tale comportamento come «assenza irregolare» ed applicava, con decisione 20 giugno 1975, l'art. 60 dello statuto del personale. La stessa autorità rendeva inoltre nota alla ricorrente la sua intenzione di aprire un procedimento disciplinare a suo carico se essa avesse persistito nel rifiuto di prendere servizio nel nuovo posto.

Il 16 agosto e il 20 ottobre 1972, l'interessata presentava alla Corte due ricorsi, miranti all'annullamento della decisione con cui essa era stata assegnata al nuovo posto e, rispettivamente, del provvedimento col quale era stato applicato nei suoi confronti l'art. 60 dello statuto. Con sentenza 17 maggio 1973, la Corte (prima sezione) respingeva il primo ricorso e dichiarava irricevibile il secondo (cause riunite 58 e 75-72, Racc. 1973, pag. 511).

Il 16 ottobre 1972, l'autorità che ha il potere di nomina apriva un procedimento disciplinare a carico della ricorrente per violazione del dovere di obbedienza (art. 21, 3° comma, ultima frase, dello statuto) nonché dell'obbligo, incombente ai dipendenti comunitari, di essere in qualsiasi momento a disposizione della loro istituzione (art. 55, 1° comma, dello statuto).

Nel parere emesso il 4 luglio 1973, la commissione di disciplina, allo scopo di consentire all'autorità che ha il potere di nomina di scegliere oculatamente fra le due soluzioni da essa proposte (limitazione della sanzione disciplinare alla censura, se la ricorrente avesse manifestato l'intenzione di prendere servizio nel nuovo posto o avesse rassegnato le dimissioni; destituzione, nel caso in cui essa avesse persistito nel suo rifiuto), suggeriva che la ricorrente fosse sottoposta a una visita medica onde accertarne le attuali condizioni di salute. A seguito di tale visita, effettuata il 25 luglio 1973, la ricorrente veniva dichiarata idonea ad espletare le mansioni di dattilografa. Poiché, tuttavia, l'interessata produceva il parere contrario di uno specialista da essa consultato, il convenuto disponeva un'ulteriore perizia medica in contraddittorio. A tal fine, l'amministrazione designava il dr. Castiaux e la ricorrente il dr. D'Avanzo; un terzo medico, il dr. Godenne,

veniva a sua volta scelto di comune accordo dai due medici suddetti. Il 2 gennaio 1975, il dr. Castiaux trasmetteva al convenuto una relazione che dichiarava la ricorrente idonea a svolgere le mansioni assegnatele; tale documento era però firmato solo dallo stesso dr. Castiaux e dal dr. Godenne, giacché il dr. D'Avanzo si era rifiutato di sottoscriverlo. La relazione era portata a conoscenza della ricorrente, che veniva sentita dal segretario generale del Consiglio il 29 gennaio 1975. Il 24 febbraio 1975, la ricorrente veniva destituita con effetto dal 1° marzo successivo.

Il 20 maggio 1975, essa proponeva reclamo, a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, contro il provvedimento di destituzione.

Poiché l'amministrazione non rispondeva entro il termine di 4 mesi, essa proponeva, in forza dell'art. 91 dello statuto, il presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 17 dicembre 1975.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (I sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1) annullare la decisione 16 ottobre 1972 con cui è stato aperto un procedimento disciplinare a carico della ricorrente;
2) annullare, per vizio di forma, l'intero procedimento disciplinare, e annullare il parere emesso dalla commissione di disciplina in data 4 luglio 1973;
3) dichiarare nullo e privo di rilevanza scientifica il referto medico del 21 novembre 1974 sullo stato di salute della ricorrente;
4) dichiarare nulla l'audizione della ricorrente da parte del segretario generale in data 29 gennaio 1975 per violazione dei diritti della difesa;
5) di conseguenza, annullare il provvedimento di destituzione del 24 febbraio 1975 (n. 146/75) e dichiarare che la ricorrente va reintegrata, con effetto dal 1° marzo 1975, in tutti i suoi diritti di dipendente di grado C 3 presso la segreteria generale del Consiglio;
6) porre le spese a carico della controparte.

Il convenuto conclude che la Corte voglia:

1) respingere la domanda in cui si chiede alla Corte di annullare il provvedimento di destituzione del 24 febbraio 1975 (n. 146/75) e «dichiarare che la ricorrente va integrata, con effetto dal 1° marzo 1975, in tutti i suoi diritti di dipendente di grado C 3 presso la segreteria generale del Consiglio»;
2) dichiarare irricevibili — e, in subordine, respingere — le altre domande della ricorrente;
3) condannare la ricorrente a tutte le spese che non vanno poste a carico del convenuto in conformità agli artt. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

a) Sulla ricevibilità

Secondo il *Consiglio,* solo la domanda mirante all'annullamento del provvedimento di destituzione è ricevibile. Al contrario, quella concernente l'annullamento della decisione 16 ottobre 1972 è stata presentata oltre i termini d'impugnazione. Quanto agli altri atti impugnati, essi non sono stati emanati dall'autorità che ha il potere di nomina; tuttavia, poiché si tratta di atti preliminari al provvedimento di destituzione, il Consiglio si rimette, su questo punto, all'apprezzamento della Corte.

La *ricorrente* assume che l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto rilevare le irregolarità che hanno inficiato

il procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di disciplina e deve pertanto esserne ritenuta responsabile.

Il *Consiglio* ribatte che questo argomento sembra ignorare completamente il chiarissimo disposto dell'art. 90 dello statuto.

b) Nel merito; sul primo mezzo

La *ricorrente* fa carico all'amministrazione di avere omesso di chiedere il parere della commissione d'invalidità, come prescritto dall'art. 59, n. 3, dello statuto, prima di decidere che la sua assenza era «irregolare». Istituendo la suddetta commissione, il legislatore ha previsto un procedimento che consente di risolvere, in contraddittorio, qualsiasi contestazione concernente il diritto al congedo per malattia. Il parere emesso dalla commissione di disciplina è nullo, giacché tale organo è stato, a torto, interpellato prima della commissione d'invalidità.

Il *convenuto* obietta che le trasgressioni costatate dalla commissione di disciplina, e cioè la violazione del dovere di obbedienza e dell'obbligo di essere in qualsiasi momento a disposizione dell'istituzione, hanno dato origine ai ricorsi presentati dalla controparte il 16 agosto e il 20 ottobre 1972. Dalla sentenza pronunziata dalla Corte nell'ambito di tali cause possono trarsi le seguenti conclusioni:

— il dipendente che, adducendo motivi di salute, si rifiuti di obbedire a un ordine del suo superiore gerarchico non può invocare l'art. 59, n. 3;
— il dipendente il quale ritenga di non essere in grado, per motivi di salute, di espletare le mansioni assegnategli è tenuto a recarsi al lavoro ed a svolgere tali mansioni in attesa di essere destinato a un posto diverso;
— in siffatte circostanze, l'assenza del dipendente, anche se vengano prodotti certificati medici, non è ammissibile.

Nella fattispecie, la ricorrente, dato il suo comportamento, era senza dubbio passibile di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 86 dello statuto. Nessun ostacolo di natura giuridica si opponeva a che venisse sollecitato il parere della commissione di disciplina, giacché l'interessata era stata sentita in precedenza.

La *ricorrente* replica che il Consiglio non aveva il diritto di emanare la decisione con cui si constatava che essa aveva violato gli obblighi impostile dagli artt. 21, 3° comma, e 55, 1° comma, dello statuto. In effetti:

— la relazione del perito medico estraneo all'istituzione non è stata trasmessa al dr. D'Avanzo, medico curante della ricorrente, in spregio ai diritti della difesa ed ai principi generali del diritto;
— lo statuto non consente che venga interpellato un medico estraneo all'istituzione;
— secondo la sentenza pronunziata il 9 luglio 1975 dalla Corte (II sezione) nelle cause riunite 42 e 62-74 (Racc. 1975, pag. 871), l'applicazione dell'art. 59, n. 3, dello statuto «presuppone necessariamente l'esistenza di una contestazione che non sia stata definitivamente risolta». Orbene, nel caso di specie, esisteva manifestamente una contestazione, giacché il convenuto aveva voluto destinare la ricorrente al centro dattilografico della sezione italiana, nonostante il parere contrario dei suoi medici curanti;
— contrariamente al punto di vista espresso dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni presentate nell'ambito delle cause riunite 58 e 75-72 ed alla sentenza pronunziata dalla Corte nella stessa occasione, il convenuto si è comportato in base al presupposto che i dipendenti delle Comunità abbiano il diritto, inerente alle loro funzioni, di essere assegnati a «un posto adeguato alle loro condizioni di salute».

Dal mandato ricevuto dalla commissione d'invalidità risulta senza ombra di dubbio il diritto della ricorrente a che detta commissione venga interpellata al fine di accertare, in base a criteri scientifici, la sua

idoneità fisica ad espletare determinate mansioni.

Il *Consiglio* sostiene di rimando che un esame collegiale delle conclusioni cui perviene il medico di fiducia di un'istituzione comunitaria dopo aver visitato l'interessato può aver luogo solo qualora venga costituita una commissione d'invalidità ai sensi della normativa statutaria in materia. L'eventuale decisione del medico di fiducia di ricorrere al parere di uno specialista per dissipare ogni dubbio sull'esistenza di un'infermità va a tutto vantaggio del dipendente. Nella fattispecie, tale decisione ha rappresentato pertanto una garanzia supplementare per la ricorrente. La trasmissione della relazione dello specialista al suo medico curante sarebbe stata possibile solo se fosse stata costituita una commissione d'invalidità.

Nella sentenza 17 maggio 1973 (cause riunite 58 e 75-72), la Corte ha escluso la possibilità di costituire una commissione d'invalidità in una situazione creatasi in seguito alle obiezioni sollevate dalla ricorrente, con riferimento al suo stato di salute, contro la sua assegnazione al centro dattilografico. In simili circostanze, secondo l'ordinanza 30 novembre 1972 (causa 75-72 R; Racc. 1972, pag. 1203), il dipendente non può trarre dall'invalidità da cui asserisce di essere colpito «un motivo legittimo per assentarsi dal servizio — eccettuati i casi d'impossibilità materiale — senza il consenso dell'autorità che ha il potere di nomina».

La decisione di procedere ad un'ulteriore perizia medica — che la commissione di disciplina non aveva suggerito — è stata adottata a titolo precauzionale. Poiché, tuttavia, un siffatto provvedimento non è contemplato da alcuna norma dello statuto, non può ritenersi che l'amministrazione abbia, con ciò, ammesso il diritto della ricorrente alla costituzione di una commissione d'invalidità. L'autorità che ha il potere di nomina, pertanto, non si è discostata dai principi sanciti dalla Corte nella sentenza sopra ricordata.

c) Sul secondo mezzo

Secondo la *ricorrente,* il procedimento disciplinare non è valido, giacché uno dei componenti della commissione di disciplina si è assentato sin dal 5 dicembre 1972. Il fatto che, a norma dello statuto, i nominativi dei componenti della suddetta commissione vengano estratti a sorte in base a due elenchi implica che nell'ambito di tale organo sono rappresentati due interessi contrapposti: quello dell'autorità che ha il potere di nomina e quello del comitato del personale. Orbene, l'assenza prolungata d'uno dei membri altera l'equilibrio della composizione della commissione di disciplina e compromette quindi gravemente l'indipendenza e l'imparzialità di tale organo.

Il *Consiglio* ricorda i motivi per i quali la commissione di disciplina non ha ritenuto necessario sostituire il componente impossibilitato a partecipare ai suoi lavori:

— in primo luogo, lo statuto non lo richiede espressamente;
— inoltre, dalle modalità prescritte per la designazione dei membri della commissione di disciplina non può dedursi che in seno a tale organo siano rappresentati, con un certo equilibrio di voti, interessi divergenti fra loro;
— infine, la sostituzione del membro impedito avrebbe ritardato i lavori della commissione di disciplina, giacché il procedimento disciplinare avrebbe dovuto necessariamente ripartire da zero.

Nella replica, la *ricorrente* si sofferma a lungo sulla questione del se la commissione di disciplina avesse il diritto di pronunziarsi, in assenza di una norma esplicita, sull'opportunità di sostituire il membro impedito, e si adopera inoltre per dimostrare l'infondatezza dei motivi in base ai quali la suddetta commissione non ha ritenuto opportuno procedere a tale sostituzione.

Secondo il *Consiglio,* invece:

— la commissione di disciplina aveva il diritto di pronunziarsi, fatto salvo il

sindacato della Corte di giustizia, sull'opportunità di sostituire il componente impossibilitato a prendere parte ai lavori;
— il fatto che un membro di tale commissione si sia assentato a partire da una determinata data non costituisce un vizio di forma sostanziale tale da inficiare la validità del procedimento disciplinare; secondo la dottrina e la giurisprudenza degli Stati membri in cui esiste un sistema di sanzioni disciplinari analogo a quello comunitario, la composizione della commissione di disciplina deve ritenersi irregolare solo in caso di inosservanza della normativa in materia di quorum;
— la ricorrente non può comunque dedurre l'irregolarità del procedimento giacché non è in grado di dimostrare di esserne rimasta danneggiata.

d) Sul terzo mezzo

La *ricorrente* sostiene che la relazione redatta a seguito della perizia medica effettuata in contraddittorio è nulla e priva di rilevanza scientifica:
— innanzitutto, infatti, il dr. Godenne è il medico abitualmente designato dalla compagnia presso la quale le Comunità hanno sottoscritto la polizza assicurativa a favore dei loro dipendenti e ciò comporta un conflitto d'interessi;
— la relazione è poi incompleta, giacché omette di far menzione del parere emesso il 26 novembre 1973 dal dr. Michez e reso noto dal dr. D'Avanzo agli altri due medici componenti il collegio peritale. Essa ignora del pari il parere di altri due medici che hanno curato la ricorrente;
— infine, il medico designato dalla ricorrente non ha sottoscritto la relazione stessa.

Il *Consiglio* esamina in primo luogo il fondamento giuridico del presente mezzo. A suo parere, questo non può fondarsi sulla violazione di un qualsiasi precetto giuridico, giacché nessuna norma prescrive il ricorso ad una perizia medica in caso di inosservanza degli obblighi sanciti dallo statuto. Ammesso poi che la ricorrente intenda far carico all'autorità che ha il potere di nomina di aver commesso un eccesso di potere fondandosi su una perizia medica priva di valore scientifico, il mezzo va del pari respinto.
— Nella fattispecie, infatti, non v'era alcun contrasto d'interessi, in quanto il dr. Godenne è stato designato di comune accordo dagli altri due medici;
— i pareri dei medici citati dalla ricorrente sono stati trasmessi al dr. Godenne e al dr. Castiaux;
— nella sentenza 9 luglio 1975 (cause riunite 42 e 62-74) già citata, la Corte ha ritenuto inammissibile che il membro di una commissione d'invalidità designato da una delle parti impedisca l'applicazione delle norme dello statuto, ed ha pertanto affermato che la relazione che rispecchi l'opinione della maggioranza della commissione d'invalidità va ritenuta valida.

La *ricorrente* replica che la mancata menzione di taluni pareri medici a lei favorevoli avrebbe dovuto essere rilevata dall'autorità che aveva sollecitato la relazione di cui trattasi; questa avrebbe dovuto pertanto sia ritenere nullo e rifiutarsi di prendere in considerazione tale documento, sia disporre un'ulteriore perizia.

Il rifiuto del dr. D'Avanzo di firmare la relazione è motivato da considerazioni di carattere medico. Egli infatti ha dichiarato di condividere il parere espresso dal prof. Michez, dal dr. Tainmont e dal dr. Fosset, nonché da taluni specialisti italiani consultati dalla ricorrente, secondo cui questa è affetta da una sindrome di Barré-Liéou.

Nelle due cause citate dal convenuto era questione di pareri emessi dalla commissione d'invalidità interpellata in forza dell'art. 59; nella fattispecie, al contrario — come ammette lo stesso convenuto — è stata disposta una perizia medica in contraddittorio che non è stata definita come un vero e proprio procedimento in seno alla commissione d'invalidità. Quando il

dr. D'Avanzo si è rifiutato di sottoscrivere la relazione non poteva immaginare l'importanza delle conseguenze giuridiche derivanti dal suo rifiuto: i principi ai quali si richiama il convenuto, infatti, sono stati sanciti dalla Corte in epoca posteriore, cioè il 12 marzo e il 9 luglio 1975.

Secondo il *Consiglio,* è difficile sostenere che la relazione di un collegio di specialisti incaricato di stabilire se la ricorrente «sia idonea ad espletare le mansioni inerenti al posto di segretaria stenodattilografa presso il centro dattilografico» possa essere considerato «privo di rilevanza scientifica» perché non cita espressamente il parere di questo o di quel medico curante della ricorrente o perché attribuisce, agli occhi della ricorrente, troppa o troppo poca importanza alle conclusioni dell'uno o dell'altro di tali medici.

Le disposizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato II dello statuto, concernenti la composizione della commissione d'invalidità ed il procedimento d'esame del fascicolo medico da parte di questa sono state pienamente rispettate: non è pertanto lecito sostenere che la semplice mancanza della denominazione «commissione d'invalidità» abbia potuto in qualche modo recar pregiudizio alla ricorrente. D'altra parte, sia l'esigenza dell'applicazione uniforme dello statuto, sia considerazioni dettate dal semplice buon senso ostano a che il rifiuto di sottoscrivere una relazione da parte di un componente di una commissione d'invalidità regolarmente costituita possa ritenersi lecito in una determinata data e inammissibile in un'altra.

La ricorrente aveva pieno diritto di chiedere e ottenere tutte le garanzie necessarie all'atto della costituzione del collegio di specialisti; poiché in quell'occasione essa non ha sollevato alcuna contestazione, il parere emesso da tale collegio, che rispecchia l'opinione della maggioranza dei suoi componenti, va considerato «valido ai sensi dello statuto, con tutte le conseguenze di legge» (sentenza 12 marzo 1975; causa 31-71; Racc. 1975, pag. 343, punto 14 del dispositivo).

e) Sul quarto mezzo

La *ricorrente* sostiene che all'atto della sua audizione del 29 gennaio 1975, il segretario generale ha impedito al suo avvocato di prendere la parola: v'è stata quindi violazione dei diritti della difesa (cfr. allegato IX concernente il procedimento disciplinare).

Il *Consiglio* obietta che le norme dello statuto relative al procedimento disciplinare attribuiscono espressamente al dipendente interessato la facoltà di farsi assistere da un difensore «dinanzi alla commissione di disciplina». Viceversa, non c'era alcun obbligo statutario di convocare il difensore della ricorrente all'audizione del 29 gennaio 1975. Questi comunque era presente in tale occasione e, come risulta dalla nota redatta per il fascicolo del segretario generale il 30 gennaio 1975, ha avuto la possibilità di esprimere il suo punto di vista.

La *ricorrente* replica con una lunga argomentazione sulla preminenza del diritto alla difesa e sulla necessità di ammettere l'assistenza di un avvocato anche nei casi a proposito dei quali la normativa vigente tace.

Secondo il *Consiglio,* non è necessario risolvere tale questione nel caso di specie.

Le parti hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 27 ottobre 1976.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 25 novembre 1976.

In diritto

1 Con atto depositato il 17 dicembre 1975, la ricorrente — entrata in servizio presso il Consiglio il 16 gennaio 1964 e nominata in ruolo il 16 luglio successivo col grado C 4, in qualità di dattilografa — ha chiesto principalmente che vengano annullate la decisione 16 ottobre 1972, con cui il convenuto ha aperto un procedimento disciplinare a suo carico, nonché la decisione 24 febbraio 1975 che stabilisce la sua destituzione.

2/4 In conseguenza di un infortunio occorsole mentre praticava l'equitazione, le veniva riconosciuta, nell'ambito del regime statutario d'assicurazione contro i rischi della vita privata, un'invalidità permanente del 15 %. A seguito della sua richiesta di essere esonerata dai lavori di dattilografia, incompatibili, a suo dire, con le sue condizioni di salute, essa veniva trasferita all'ufficio contabilità, presso il quale prestava servizio dal gennaio 1971 al gennaio 1972. Sottoposta a visita medica, la ricorrente era dichiarata, dal medico di fiducia dell'istituzione nonché da uno specialista da questa consultato, idonea a svolgere mansioni di dattilografa e veniva messa nuovamente a disposizione del centro dattilografico con provvedimento 24 maggio 1972.

5 Poiché essa si rifiutava di prendere servizio nel posto assegnatole, l'autorità che ha il potere di nomina apriva, il 16 ottobre 1972, un procedimento disciplinare a suo carico per violazione del dovere di obbedienza (art. 21, 3° comma, dello statuto), nonché dell'obbligo di essere in qualsiasi momento a disposizione dell'istituzione (art. 55, 1° comma, dello statuto).

6/9 Nel parere formulato il 4 luglio 1973, la commissione di disciplina, interpellata dal convenuto, raccomandava di sottoporre nuovamente l'interessata a visita medica. Tale visita veniva effettuata il 25 luglio 1973; tuttavia, poiché la ricorrente produceva il parere di uno specialista da essa consultato, il convenuto disponeva un'ulteriore perizia medica in contraddittorio. A tal fine, l'amministrazione designava il dr. Castiaux, la ricorrente il dr. D'Avanzo e questi due medici designavano di comune accordo il dr. Godenne. La relazione presentata da tale collegio — che il dr. D'Avanzo si rifiutava di firmare — dichiarava la ricorrente idonea a svolgere lavori di dattilografia.

Sulla ricevibilità

10 Nell'atto introduttivo, la ricorrente conclude che la Corte voglia:

«1. Annullare la decisione del 16 ottobre 1972 con cui è stato aperto un procedimento disciplinare a carico della ricorrente.

2. Annullare, per vizio di forma, l'intero procedimento disciplinare, e annullare il parere emesso dalla commissione di disciplina in data 4 luglio 1973.

3. Dichiarare nullo e privo di rilevanza scientifica il referto medico del 21 novembre 1974 sullo stato di salute della ricorrente.

4. Dichiarare nulla l'audizione della ricorrente da parte del segretario generale in data 29 gennaio 1975 per violazione dei diritti della difesa.

5. Di conseguenza, annullare il provvedimento di destituzione del 24 febbraio 1975 (n. 146/75) e affermare che la ricorrente va reintegrata, con effetto dal 1° marzo 1975, in tutti i suoi diritti di dipendente di grado C 3 presso il segretariato generale del Consiglio.»

11/13 Il Consiglio eccepisce l'irricevibilità di tutte le domande, ad eccezione di quella concernente l'annullamento del provvedimento di destituzione. Tuttavia, poiché nella replica la ricorrente si è limitata a quest'ultima domanda, mentre le altre vanno, a suo avviso, considerate alla stregua di semplici mezzi, l'eccezione di irricevibilità è divenuta priva di oggetto.

Nel merito

14/16 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'amministrazione avrebbe dovuto, in conformità all'art. 59, n. 3, dello statuto del personale, chiedere il parere della commissione d'invalidità prima di riunire la commissione di disciplina. A suo dire, dati i certificati medici da lei prodotti, l'amministrazione non poteva pretendere ch'essa accettasse il trasferimento al centro dattilografico. Al contrario, la divergenza fra il parere del medico di fiducia dell'amministrazione, nonché dello specialista da questa interpellato, e quello risultante dai certificati prodotti dalla ricorrente avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a chiedere il parere della commissione d'invalidità, a norma dell'art. 59, n. 3, dello statuto.

17/18 L'art. 59 dello statuto contempla il congedo per malattia nell'ipotesi del dipendente che non possa svolgere le proprie mansioni per motivi di malattia o

d'infortunio, come pure il congedo d'ufficio imposto dall'istituzione. Il n. 3 di quest'articolo, il quale dispone che in caso di contestazione viene richiesto il parere della commissione d'invalidità, può riferirsi perciò alle sole ipotesi di congedo di malattia, a prescindere dal se esso riguardi esclusivamente l'ipotesi contemplata dal n. 2 o anche quella di cui al n. 1 dello stesso articolo.

19/20 Nell'ambito della presente controversia, è sufficiente constatare che questa non verte su un congedo per malattia della ricorrente, bensì sulla situazione creatasi in seguito alle obiezioni da questa sollevate, con riferimento al proprio stato di salute, contro la sua assegnazione al centro dattilografico. L'art. 59, e in ispecie il n. 3, non contempla affatto una situazione del genere e non può pertanto essere invocato nella fattispecie.

21 In secondo luogo, la ricorrente critica il modo in cui si è svolto il procedimento dinanzi alla commissione di disciplina e chiede l'annullamento del parere da questa emanato, giacché uno dei componenti di tale organo si è assentato dal 5 dicembre 1972 e la sua firma non figura in calce al suddetto parere.

22/25 Benché i fatti menzionati dalla ricorrente tendano a dimostrare che il parere della commissione di disciplina è stato elaborato ed emanato in condizioni irregolari, tale irregolarità non ha tuttavia potuto recarle pregiudizio alcuno. In effetti, il parere di cui trattasi ha accolto, in sostanza, le pretese della ricorrente in quanto, dopo aver proposto due soluzioni alternative, la commissione di disciplina ha raccomandato di «sottoporre la sig.na Perinciolo a visita medica onde accertarne le attuali condizioni di salute». Detto organo, che non è, per natura, in grado di formulare giudizi in materia sanitaria, ha così subordinato in pratica la decisione circa la fondatezza delle rimostranze della ricorrente al risultato di un'ulteriore visita medica. Poiché l'autorità che ha il potere di nomina si è conformata alla sua raccomandazione ed ha disposto la costituzione di una commissione medica, l'esito del procedimento disciplinare è stato, per quanto le circostanze lo consentivano, favorevole alla ricorrente.

26/27 Stando così le cose, il mezzo mirante a che il procedimento disciplinare sia dichiarato irregolare e venga ingiunto all'autorità che ha il potere di nomina di rinnovarlo ha carattere defatigatorio, poichè é certo che un siffatto provvedimento non potrebbe giovare alla ricorrente. Il mezzo non può quindi essere accolto.

28 La ricorrente sostiene inoltre che la relazione della commissione medica costituita, ad iniziativa del segretario generale, allo scopo di accertare se l'interessata fosse idonea a svolgere lavori di dattilografia va considerata nulla in quanto:

1) uno dei componenti della suddetta commissione è abitualmente designato dalla compagnia presso la quale le Comunità hanno sottoscritto la polizza d'assicurazione contro i rischi della vita privata a favore dei loro dipendenti, e quindi vi è conflitto di interessi;

2) la relazione non menziona dettagliatamente i pareri, prodotti dalla ricorrente, di taluni specialisti da essa consultati;

3) la relazione non è stata firmata dal dr. D'Avanzo.

29/30 Per quanto concerne la prima censura, va osservato che dai fatti menzionati non risulta l'esistenza di un conflitto d'interessi, giacché la commissione medica aveva il compito di fornire al segretario generale un parere circa l'idoneità della ricorrente ad espletare determinate mansioni, cioè su una questione che esula dalla responsabilità di una compagnia d'assicurazioni. D'altra parte, il medico di cui trattasi è stato scelto di comune accordo da quelli designati dal Consiglio e, rispettivamente, dalla ricorrente.

31 Quanto alla seconda censura, deve considerarsi che la commissione medica non era tenuta a richiamarsi, nella sua relazione, a questo o a quel documento sottoposto al suo esame, giacché tale relazione aveva lo scopo di fornire all'autorità che ha il potere di nomina conclusioni circa lo stato di salute dell'interessata.

32/34 Per quanto riguarda, infine, la mancanza della firma di uno dei componenti della commissione medica, dalla relazione si desume che i membri di tale collegio hanno partecipato alle diverse fasi della perizia e che soltanto al momento della redazione delle conclusioni il dr. D'Avanzo si è rifiutato di prendere parte ai lavori. Non si può ammettere che il membro di una commissione medica, designato da uno degli interessati, possa, col rifiuto di apporre la propria firma, bloccare il procedimento e rendere impossibile l'applicazione delle norme dello statuto. Per i suddetti motivi, il mezzo relativo alla validità della relazione della commissione medica va respinto.

35 Infine, la ricorrente assume che nel corso della sua audizione del 29 gennaio 1975, il segretario generale ha impedito al suo avvocato di prendere la parola, violando in tal modo i diritti della difesa nonché l'allegato IX dello statuto, relativo al procedimento disciplinare.

36/37 In forza dell'art. 4 dell'allegato IX, il dipendente interessato può farsi assistere, dinanzi alla commissione di disciplina, da un difensore di propria scelta; nessun diritto analogo gli è però attribuito per quanto concerne l'audizione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina. Il presente mezzo è pertanto infondato.

Sulle spese

38/40 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Donner O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 dicembre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della prima sezione

A. M. Donner